

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 26/2024

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 133 DEL 12 LUGLIO 2024

A CURA DI:

FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione*

I. Diritto civile e pubblico

AZIONE REVOCATORIA

***Cassazione, ordinanza, 3 luglio 2024, n. 18213, sez. III civile**

Azione revocatoria ordinaria - Ipoteca - Onere della prova - Prelazione

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la connotazione dell'atto stesso come "*eventus damni*", in quanto la valutazione della idoneità dell'atto a costituire un pregiudizio e della possibile incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca va compiuta attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro. Nel contesto dell'azione revocatoria ordinaria, incombe al convenuto dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione oggetto di revoca, il suo patrimonio ha una capienza comunque tale da poter garantire il debito; tale prova non può essere considerata "diabolica" se è sufficiente allegare lo stato patrimoniale in essere da cui risulta chiaramente la consistenza del patrimonio residuo.

Cassazione, ordinanza, 9 maggio 2024, n. 12754, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Portata - Clausola risolutiva espressa - Dichiarazione di avvalimento da parte del contraente non inadempiente - Revocabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di revocatoria fallimentare, l'atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, risolve unilateralmente il contratto stipulato con il contraente inadempiente poi fallito non è annoverabile tra gli "atti a titolo oneroso" e quindi non è revocabile ai sensi dell'art. 67 l.fall., in quanto il contraente inadempiente, che in seguito sia sottoposto a fallimento, non vi ha in alcun modo partecipato o cooperato, subendone solo gli effetti in posizione di soggezione.

CONDOMINIO E COMUNIONE

Cassazione, ordinanza, 23 maggio 2024, n. 14377, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE) Regolamento di condominio - Divieti e limiti alle proprietà esclusive - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla previsione nel regolamento condominiale del generale divieto di eseguire lavori rumorosi e arrecare molestia alle parti comuni del condominio potesse trarsi l'esistenza di una limitazione temporale allo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle singole porzioni di proprietà esclusiva).

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cassazione, ordinanza, 17 maggio 2024, n. 13742, sez. I civile

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI In genere - Adesione di nuovi soggetti - Natura - Modalità - Forma.

L'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto di consorzio (ed in genere ad un contratto cd. aperto) si configura come modificazione soggettiva dell'originario contratto e deve avvenire secondo le modalità indicate nell'art 1332 c.c. e con l'osservanza della forma scritta stabilita per il contratto originario.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Corte costituzionale, sentenza, 4 luglio 2024, n. 119**

L.R. Piemonte - Condonò edilizio

La previsione di cui all'art. 5, comma 10, del D.L. n. 70 del 2011, in base alla quale "gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria", si deve interpretare in senso restrittivo, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio della normativa in esame. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera b), dell'art. 3 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha reso applicabile la disciplina di cui all'art. 5, comma 9 e seguenti del D.L. n. 70 del 2011, come convertito, anche agli edifici per i quali "era stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269".

***Consiglio di Stato, sentenza, 24 giugno 2024, n. 5547, sez. VI**

Costruzioni abusive

L'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo *ratione temporis*, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. Si ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato, da un lato, allegghi, a sostegno della tesi sulla realizzazione dell'intervento prima del 1967, elementi dotati di un alto grado di plausibilità

(aeorofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione ante 1 settembre 1967) e, dall'altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali.

FALSITÀ IN ATTI

***Cassazione, 4 giugno 2024, n. 15549, sez. II civile**

Scrittura privata autenticata - Querela di falso

Il combinato disposto degli artt. 2702 e 2703 cod. civ. è nel senso che la scrittura con sottoscrizione autenticata da notaio, il quale accerta l'identità della persona che sottoscrive, fa prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta; quindi, nel momento in cui l'apparente sottoscrittore propone querela di falso avverso la sottoscrizione, viene meno la prova della provenienza delle dichiarazioni da lui, senza che possa sopravvivere una qualche valenza probatoria dell'attestazione del pubblico ufficiale sull'identificazione del soggetto, che sarebbe in sé sufficiente a ritenere che quel soggetto avesse anche sottoscritto l'atto.

FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza, 22 maggio 2024, n. 14256, sez. II civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Comunione legale avente ad oggetto bene immobile ex INPDAP acquistato a seguito di esercizio del diritto di opzione - D.lgs. n. 104 del 1996, integrato con il d.l. n. 351 del 2001, conv. nella l. n. 41 del 2001 - Rapporto di specialità con gli art. 177 c.c. e 179 c.c. - Esclusione - Conseguenze.

Non sussiste alcun rapporto di specialità tra il d.lgs. n. 104 del 1996, integrato col d.l. n. 351 del 2001, conv. nella l. n. 41 del 2001 (concernente i requisiti richiesti per l'attribuzione agli assegnatari di immobili di proprietà dell'INPDAP e loro familiari conviventi di un diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile assegnato) e gli articoli 177, comma 1, lett. a), e 179 c.c.; pertanto la comunione legale fra coniugi si estende all'acquisto avvenuto esercitando il diritto personale di opzione, non rientrando tra le eccezioni tassative previste dall'art. 179 c.c., attribuito all'assegnatario dell'immobile di proprietà dell'INPDAP, indipendentemente dalla provenienza delle risorse utilizzate.

SOCIETÀ

***Cassazione, ordinanza, 5 luglio 2024, n. 18370, sez. I civile**

Comunicazione alle parti - Effettiva conoscenza - Fallimento - Espropriazione immobiliare

Nel caso di fallimento del debitore nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, l'inserimento da parte della cancelleria della sentenza di fallimento nel fascicolo della procedura esecutiva, in assenza di comunicazione alle parti, non è idoneo a trasferire l'effettiva conoscenza del fallimento in capo al creditore.

***Cassazione, sentenza, 3 luglio 2024, n. 18261, sez. I civile**

Dichiarazione di fallimento - Fusione societaria - Estinzione società incorporata

Nell'ipotesi di operazione straordinaria di fusione ex art. 2504 e s. c.c., che estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la prima, per il caso di insolvenza di questa trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 10 L.Fall., che consente il fallimento della società incorporata entro i limiti temporali ivi previsti.

SUCCESSIONI

Cassazione, ordinanza, 3 giugno 2024, n. 15504, sez. III civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE In genere.

L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell'ingiunto costituisce accettazione tacita dell'eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione *mortis causa*, si configura come atto puro ed irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.

II. Diritto tributario

* Cassazione, ordinanza 27 giugno 2024, n. 17796, sez. V

Cessione terreno- Plusvalenza - Determinazione nello stesso valore attribuito ai fini dell'imposta di registro- Escluso automatismo

Secondo consolidato indirizzo di questa Corte, la plusvalenza ricavata dalla cessione di un terreno costituisce un reddito da tassare ai fini Irpef e che, come tale, deve essere effettivamente conseguito dal contribuente. La sua base imponibile, pertanto, è affatto diversa da quella dell'imposta di registro, con la conseguenza che il valore di un terreno ai fini dell'imposta di registro non può essere automaticamente attribuito alla plusvalenza da tassare ai fini Irpef: devono almeno ricorrere degli indici fattuali gravi, precisi e concordanti per inferire che il contribuente abbia effettivamente realizzato dalla cessione di un terreno una plusvalenza diversa e maggiore di quella conseguita con l'incasso del prezzo pattuito in contratto (Cfr., ex multis, Cass., sez. 6-5, n. 11543/2016). La C.T.R. si è discostata dal ricordato principio, avendo determinato la plusvalenza tassabile ai fini Irpef, con inaccettabile automatismo, nello stesso valore del terreno stimato ai fini dell'imposta di registro sul contratto di compravendita.

* Cassazione, sentenza 8 luglio 2024, n. 18660, sez. V

Imposta di registro- Cessione intera partecipazione societaria- Esclusa riqualificazione in cessione d'azienda

Deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: "In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrelevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro" (Sez. 5 -, Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282-01; vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569-01 e Sez. 5 -, Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404-01). L'imposta di registro è, infatti, un'imposta d'atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 (...); vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).

* Cassazione, sentenza 8 luglio 2024, n. 18664, sez. V

Imposta di registro- Scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso- Mancata registrazione- Termine di decadenza dal potere di accertamento - Decorrenza

In tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso, ma non registrata, il termine quinquennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell'art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986, individuandosi il relativo *dies a quo* nel giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai fini della decadenza, il caso d'uso previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 131 del 1986 (Sez. 5 -, Ordinanza n. 19015 del 06/07/2021, Rv. 661807-01).

*** Cassazione, sentenza 9 luglio 2024, n. 18732, sez. V**

Imposta sulle successioni e donazioni- Esenzione ex art 3, comma 4-ter, Tus- Trasferimento partecipazioni sociali a favore di discendenti in comproprietà- Controllo societario

La *ratio* dell'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990 è quella di far beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni quando, per effetto del trasferimento delle quote sociali, sia "acquisito o integrato" il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, primo comma, cod. civ. L'integrazione del controllo può, conseguentemente, avvenire anche quando i beneficiari detenevano parte delle quote sociali, che sommate a quelle trasferite conferiscono il controllo della società.

Questa Corte di Cassazione, del resto, ha già deciso fattispecie analoga con sentenza condivisa da questo collegio: "(...) nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria, essendo così realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti" (Sez. 5 -, Sentenza n. 7429 del 17/03/2021, Rv. 660823 - 01).

La presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce certamente il controllo della società, da parte dei detentori delle quote. La norma non distingue, infatti, il tipo di comunione e non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci, nel caso in giudizio) per il controllo della società.

*** Cassazione, sentenza 9 luglio 2024, n. 18724, sez. V**

Imposta sulle successioni e donazioni - Liberalità diverse dalle donazioni - Dichiarazione ex art 56-bis, comma 1, lett. a) TUS- - Voluntary disclosure- Decorrenza termine decadenza azione del fisco

Il procedimento di collaborazione volontaria è un procedimento diretto all'accertamento di tributi e la dichiarazione effettuata nell'ambito del procedimento in oggetto è idonea a concretare il presupposto legislativo, come già ritenuto da questa Corte di Cassazione con sentenza condivisa dal collegio: "In tema di imposta di successione, la dichiarazione prevista dall'art. 56 bis, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 346 del 1990, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla L. n. 227 del 1990" (Sez. 5 -, Sentenza n. 9780 del 12/04/2023, Rv. 667715 - 01; vedi anche Sez. 5 -, Sentenza n. 5802 del 24/02/2023, Rv. 666920 - 02 e Sez. 5 -, Ordinanza n. 27665 del 03/12/2020, Rv. 659967 - 01).

Per il richiamo dell'art. 60, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 si applica la decadenza di cinque anni prevista dall'art. 76, D.P.R. n. 131 del 1986. Tuttavia, la decorrenza del termine (*dies a quo*) si configura non al

momento delle liberalità, ma a quello della volontaria dichiarazione al fisco. Il presupposto dell'imposta, infatti, scaturisce dall'autodichiarazione della liberalità indiretta, così come resa dall'interessato nella procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure).